



**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

SENT. N. 35/13

SEZIONE LAVORO

N. 2215/11 /RGL

N. 424 CRON

DEP 23 GEN. 2013

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'udienza del **23.1.2013**, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.

SENTENZA

nella causa n. **2215/2011** R.G. Lav.,

TRA

SAVORE ALESSANDRO, BELVEDERESI GIAMMARCO

rappresentato e difeso dall'avv. Sartini, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale del sindacato SNALS di Ancona, via Marsala n. 10 giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

MIUR

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c.

RESISTENTE

OGGETTO: illegittimità graduatorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti lamentano l'illegittimità delle graduatorie ad esaurimento per mancato riconoscimento del periodo di leva svolto prima dell'assunzione in ruolo ma dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Si premette che non possono trovare applicazione alcune disposizioni di legge richiamate dai ricorrenti a sostegno della propria pretesa in quanto non più vigenti. In particolare la legge 282/1969 è stata abrogata dal 16.12.2010 dal D: Lgs 212/2010 ai sensi dell'art. 14 comma 14 quater della legge 246/2005; parimenti la legge 958/1986 è stata interamente abrogata dall'art. 2268 comma 1 n. 840 del D.Lgs. 66/2010.

In particolare l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d. lgs. 66/2010), recita espressamente:

Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici

1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i

servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

L'ultimo inciso rende palese l'intento del legislatore di estendere la regola della valutazione del solo periodo di servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro a tutte le possibili ipotesi di *assunzione e immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali*: dizione amplissima, volutamente tendente a ricomprendere tutti i possibili casi in cui un soggetto, che non sia già dipendente pubblico, viene assunto o immesso presso un'amministrazione, un ente, un'azienda autonoma; laddove il generico riferimento ai *concorsi* ben si giustifica in considerazione della regola generale dell'art. 97 Cost., senza che vengano in rilievo le successive e complesse distinzioni delle varie fasi della procedura che caratterizzano, in modo particolare, l'assunzione di docenti scolastici a tempo indeterminato: laddove, per contro, è indiscutibile che le graduatorie in questione derivano pur sempre dall'espletamento, a monte, di un pubblico concorso.

Non può, quindi, escludersi dal novero di tali ipotesi la fattispecie di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, che sono pur sempre finalizzate all'assunzione e alla conseguente immissione in ruolo degli aspiranti docenti; né si vede la ragione per la quale il criterio dovrebbe essere diverso per i casi in cui l'assunzione avviene subito dopo l'espletamento di un pubblico concorso, rispetto alle fattispecie in cui essa consegue allo scorrimento di graduatorie già formate, e dunque attraverso l'aggiornamento, in luogo della prima formazione, delle graduatorie medesime.

Quanto alla disposizione di cui all'art. 485 comma 7 D. Lgs. 297/1994, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado, che dispone che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo quello di leva è valido a tutti gli effetti", si evidenzia che trattasi di norma generale riguardante peraltro la valutazione di periodi di servizio prestati prima della nomina in ruolo al fine della ricostruzione della carriera e non ai fini della valutazione dei titoli per l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento.

Ne consegue che non può sostenersi che è illegittimo - perchè contrastante con quelle norme di legge, secondo quanto dedotto dal ricorrente nel proprio atto introduttivo - il DM 44/2011 il quale dispone

espressamente che, a proposito dell'aggiornamento delle graduatorie, "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", trattandosi di una disposizione che disciplina l'ambito specifico delle graduatorie ad esaurimento del tutto diverso dalla valutazione dei servizi prestati per la ricostruzione della carriera a seguito dell'immissione in ruolo disciplinati dall'art. 485 citato.

Del resto tale decreto si giustifica con la circostanza che il servizio militare può incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro; in tal caso, la necessità di lasciare seppure temporaneamente il lavoro inciderebbe sì negativamente sul curriculum professionale del lavoratore, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell'anzianità lavorativa.

In caso contrario, non si comprende come possa incidere negativamente: qualora sia stato svolto in un periodo in cui il chiamato al servizio di leva non prestasse attività lavorativa non vi è alcuna possibilità di provare concretamente che nel periodo in cui egli sia stato impegnato il lavoro l'avrebbe trovato.

Sicché non possono condividersi nemmeno i rilievi di discriminazione paventati dal Consiglio di Stato in analoga fattispecie (cfr sentenza CdS n.1719 del 23.3.09): affermare che si discriminerebbe tra colui che il servizio lo svolge prima e chi in costanza di rapporto lavoro è errato in quanto si pongono a confronto due situazioni non omogenee perché è diverso il fatto di essere già impegnato, o invece no, in un'attività lavorativa.

D'altro canto, lo stesso TAR Lazio con ordinanza n. 2757/2011 del 28.7.2011 ha consapevolmente mutato il proprio orientamento prima favorevole alla posizione dei ricorrenti, evidenziando l'entrata in vigore della nuova disposizione di cui all'art. 2050 D. Lgs. 66/2010.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va integralmente rigettato, restando assorbita la disamina delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.

La sussistenza di precedenti giurisprudenziali discordanti fa ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Ancona, il 23.1.2013

IL GIUDICE

(dr.ssa Tania De Antoniis)

Tania De Antoniis

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luisa De Vita

**V° Depositato oggi in Cancelleria
al sensi dell'art. 133 c.p.c.**

Ancona, il23...GEN...2013...

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luisa De Vita